



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

SEGRETERIA

■ ■ ■ 6 9 2

**DELIBERAZIONE 23 marzo 2004**

Modifica della delibera CICR 2 agosto 1996 in tema di "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni".

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER  
IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

VISTO l'articolo 53, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

VISTO l'articolo 67, comma 1, lett. d), TUB che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

VISTA la propria delibera del 2 agosto 1996 con la quale, in attuazione delle richiamate disposizioni, è stata delineata una disciplina unitaria ed organica in tema di "Organizzazione amministrativa e di controlli interni";

CONSIDERATA la necessità di stabilire criteri per consentire di operare in comparti connotati da un elevato grado di complessità e innovazione solo agli intermediari che presentano idonee strutture organizzative e utilizzano efficaci metodologie di valutazione dei profili di rischio;

RAVVISATA la necessità di apportare le conseguenti modifiche alla citata delibera del 2 agosto 1996;

**SU PROPOSTA** formulata dalla Banca d'Italia;



*Comitato Interministeriale  
per il Credito e il Risparmio*

2

SEGRETERIA

DELIBERA

1. Al primo comma della delibera CICR 2 agosto 1996 indicata in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole da “*connessi*” a “*derivati*” sono soppresse;
- b) al secondo alinea:
  - 1) dopo la parola “*selezione*”, la parola “*e*” è sostituita dalla virgola;
  - 2) dopo la parola “*monitoraggio*”, sono inserite le parole “*e gestione*”;
  - 3) le parole da “*assunti*” a “*clientela*” sono soppresse;
- c) al terzo alinea, le parole da “*e*” a “*innovativi*” sono soppresse;
- d) dopo il terzo alinea, è inserito il seguente:
  - “*con riferimento all’attività svolta in comparti operativi connotati da un elevato grado di complessità e innovazione, la Banca d’Italia emana disposizioni per definire le condizioni minime per operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura organizzativa e alle metodologie di valutazione dei profili di rischio;*”.

2. A seguito delle modifiche apportate, il testo della delibera è così riformulato:

“La Banca d’Italia, avute presenti le raccomandazioni fornite in sede internazionale sulla gestione dei rischi da parte delle banche, emana istruzioni di vigilanza aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi indicati. In particolare:

- con riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d’Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino al proprio interno di unità di controllo, di auditing e di riscontro amministrativo-contabile che, operando secondo criteri di funzionalità ed efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale;



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

3

SEGRETERIA

- in relazione alla centralità che l'attività di erogazione del credito assume per gli intermediari bancari, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché le banche definiscano al proprio interno metodi di selezione, monitoraggio e gestione dei rischi di credito. Con specifico riferimento alle ipotesi di operazioni di finanziamento in favore di soggetti interni alla struttura aziendale, le banche sono tenute ad adottare procedure atte a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi; in particolare, nell'elaborazione di tali procedure, le banche si attengono al principio in base al quale i finanziamenti in questione non possono essere deliberati da un soggetto subordinato;
- in relazione all'ampliamento dell'attività delle banche nel campo dell'intermediazione in valori mobiliari e valute, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi di mercato;
- con riferimento all'attività svolta in comparti operativi connotati da un elevato grado di complessità e innovazione, la Banca d'Italia emana disposizioni per definire le condizioni minime per operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura organizzativa e alle metodologie di valutazione dei profili di rischio;
- con riferimento alle succursali all'estero, la Banca d'Italia detta regole sull'operatività di tali dipendenze, con particolare riguardo agli indirizzi strategici dalle medesime adottati, nonché sulla tipologia e la frequenza dei relativi controlli;
- con riferimento alla emissione e alla gestione dei mezzi di pagamento, anche elettronici, la Banca d'Italia indica le cautele che in tale campo le banche sono tenute ad osservare. In particolare, le banche si astengono dall'acquisire assegni postdatati a garanzia di operazioni di affidamento o, comunque, dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso.

La Banca d'Italia emana disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinché le istruzioni applicative delle previsioni di cui ai punti precedenti siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, ovvero presso le società che lo compongono.

La Banca d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti delle banche con la clientela. Requisiti minimi possono essere altresì stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza



*Comitato Interministeriale  
per il Credito e il Risparmio*

4

SEGRETERIA

prudenziale ovvero necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza cartolare o ispettiva.”

3. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 marzo 2004

  
IL PRESIDENTE  
G. Tremonti